

Roma, 25 maggio 2021

Nota introduttiva allo schema di Regolamento TARI adeguato alle disposizioni del d.lgs. n. 116 del 2020

Sommario

Premessa	1
Le modifiche all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 ed il coordinamento con la disciplina tributaria	2
La dichiarazione di fuoriuscita dal servizio pubblico	4
La durata del periodo di fuoriuscita dal servizio pubblico.....	5
Le attività industriali.....	6
Le attività artigianali	7
La tariffa relativa alla categoria 20	8
Le attività agricole.....	9

Premessa

Anche nel 2021 la gestione del prelievo sui rifiuti continua ad essere investita da trasformazioni che impattano fortemente su un sistema già interessato, a partire dal 2020, da un altro e importante cambiamento nel calcolo dei “costi efficienti” del servizio, avviato con la nuova regolazione sui rifiuti urbani. In particolare, le modifiche apportate al Testo unico ambientale dal d.lgs. n. 116 del 2020, determinano cambiamenti rilevanti, sia relativamente alla eliminazione della potestà di assimilazione da parte dei Comuni – con la conseguente nuova classificazione dei rifiuti – sia in termini di sottrazione alla base imponibile del prelievo sui rifiuti di parti rilevanti di superficie (attività industriali, artigianali e agricole); il tutto calato nella tipica rigidità di un prelievo sui rifiuti ancorato alla copertura totale dei costi del servizio. L’effetto complessivo che si genera è un quadro incerto nel quale rimane necessario adottare soluzioni regolamentari adeguate al fine di evitare, per quanto possibile, situazioni di conflitto con le parti di volta in volta interessate dai cambiamenti normativi.

Il tentativo di migliorare, almeno sotto il profilo interpretativo, le modifiche apportate dal d.lgs. n. 116 del 2020 con la circolare del Ministero della Transizione ecologica (MITE) del 12 aprile 2021 non ha risolto, se non in minima parte, le criticità determinate nel nuovo assetto normativo, che in diverse parti non risulta essere coordinato né con il quadro tributario oggi vigente – che in forza del suo carattere di

specialità avrebbe necessitato di maggiore puntualità – né con le nuove prescrizioni dettate dall'ARERA in tema di determinazione dei costi del servizio dei rifiuti urbani. L'intervento modificativo della previgente normativa determinato dal d.lgs. n. 116 del 2020, in recepimento della legge comunitaria, sembra infatti non considerare il meccanismo recato dal nuovo metodo tariffario (MTR) di cui alla delibera n. 443/2019 emanata da ARERA, metodo che si basa sui costi efficienti del biennio precedente a quello di riferimento. Per tale motivo, anche a seguito delle osservazioni di Anci/Ifel al d.lgs. 116/2020 formulate nella [Nota del 2 marzo](#) scorso, il MITE, ai fini dell'adeguamento, sembra "invitare" ARERA a adeguare il metodo ("ARERA adotterà a partire dal 2022 gli opportuni correttivi nel MTR per consentire di superare l'attuale disallineamento tra costi e gettito, fino al raggiungimento di un regime ordinario").

Le modifiche all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 ed il coordinamento con la disciplina tributaria

Il d.lgs. n. 116 del 2020 interviene con una modifica all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, norma questa disciplinante la TIA 2, ovvero un prelievo non più esistente in quanto comunque tacitamente abrogata per incompatibilità con la norma sopravvenuta di istituzione della TARI.

Nella circolare MITE del 12 aprile, sopra richiamata, si ipotizza una sorta di "attualizzazione" della disciplina fiscal e, ed in particolare dell'art. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013; si osserva in proposito che nel nostro ordinamento non esiste alcun principio di "attualizzazione" delle norme, soprattutto con riferimento ad una disciplina tributaria, in quanto disciplina speciale.

Ciò non toglie che i Comuni possano adottare, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta dall'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, una norma che in qualche modo realizzi quella che è ancora la *ratio* del citato comma 649, che resta ad oggi perfettamente vigente, anche considerando che nel prelievo sui rifiuti il Comune ha ampie possibilità di disporre riduzioni o esenzioni.

Peraltro, **il comma 649** è comma complesso, composto da autonomi periodi che disciplinano casistiche diverse.

Il primo periodo dispone che *"Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*. Si tratta di disposizione che risulta coerente anche con il nuovo quadro normativo, sicché non necessita di alcuna attualizzazione. Si deve inoltre osservare che la norma impone, anche per le zone ove si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali, un obbligo di dimostrazione dell'avvenuto **"trattamento in conformità alla normativa vigente"**, obbligo che legittima, anche per le utenze non domestiche che decidono di non avvalersi del servizio pubblico, la previsione regolamentare di specifici obblighi di rendicontazione circa l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali e recupero dei rifiuti urbani.

Il secondo periodo del comma 649 dispone che *"Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di*

*rifiuti speciali assimilati che il produttore **dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati***. Quest'ultima norma, in primo luogo, contiene ancora il riferimento ai rifiuti assimilati, categoria non più esistente, per cui si ritiene che lo stesso vada inteso come sostituito con i "rifiuti urbani", secondo la nuova classificazione dei rifiuti recata dal d.lgs. n. 116 del 2020, coerentemente con la normativa dell'Unione europea. Per quanto riguarda, invece, il coordinamento del comma in questione con il nuovo art. 238, co.10, del Testo unico ambientale, la circolare Mite, preannunciando una modifica normativa imminente, ritiene di dover aggiornare il co. 649 della legge 147/2013, **estendendo la riduzione della quota variabile della Tari in caso di avvio a recupero, anziché di avvio a riciclo**, sulla base dell'assunto secondo il quale *"il comma 649, dell'art. 1, della legge n. 147 del 2013, in relazione alla disciplina della TARI attualmente vigente, presenta forti analogie con le disposizioni inserite nel comma 10 dell'art. 238 del TUA, le quali dovrebbero essere quindi lette in combinato disposto con la vigente disciplina di cui alla legge n. 147 del 2013"*.

A prescindere da considerazioni giuridiche circa il divieto di interpretazione per analogia nel diritto tributario, che nel caso di specie si concretizzerebbe nella sostituzione del concetto di "riciclo" con quella di "recupero" ad opera di un provvedimento di rango secondario quale una circolare ministeriale, si ritiene, come ampiamente argomentato nella citata [Nota Anci/Ifel del 2 marzo u.s.](#), che l'utilizzo indifferente dei concetti "recupero" e "riciclo", oltre a non rispondere ai dettami del legislatore europeo, si ponga addirittura in contrasto con le più recenti disposizioni europee sull'economia circolare, segnando un passo indietro nell'applicazione della gerarchia dei rifiuti, nella quale fin dal 2008, dopo un ampio dibattito in sede europea è stato distinto il riciclo dal recupero, privilegiando il primo rispetto al secondo (prima del 2008 le direttive equiparavano invece riciclo e recupero).

Pertanto, nello schema di modifiche regolamentari proposto, si indicano due distinti articoli, distinguendo i due diversi concetti di "riciclo" e di "recupero" in base alle relative discipline previste dalla normativa vigente (art.1, co. 649 della legge 147/2013 e art.238 co.10 del d.lgs. 152/2006). Tale possibilità è liberamente esercitabile dal Comune, e trova il suo fondamento sia nel rispetto della *ratio* del comma 649, sia nel rispetto di quanto previsto dai novellati articoli 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Il terzo periodo del comma 649 dispone che *"Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione"*. La norma fa riferimento ai "rifiuti speciali non assimilabili" e tali sono, in sostanza, i rifiuti pericolosi e quei rifiuti speciali diversi da quelli elencati al punto 1.1.1 della del. CIPE del 27 luglio 1984. Quindi, la disposizione oggi va letta con riferimento ai rifiuti speciali, coerentemente con la nuova classificazione che li definisce all'articolo 184 del Testo unico ambientale, così come modificato dal d.lgs. 116/2020. Pertanto, potranno essere escluse dal prelievo solo quella parte di magazzini che sono *"funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio"* delle attività di produzione, sempre che tali attività siano produttive di rifiuti speciali e non di rifiuti urbani, come verrà chiarito nel prosieguo della presente nota. Il chiarimento è necessario anche alla luce del contenuto della circolare del MITE, in cui in assenza di un riferimento normativo si estende l'esenzione delle superfici dove avviene la lavorazione industriale

a tutti i magazzini e non solo a quelli funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive interessate.

Infine, **Il quarto ed ultimo periodo** del comma 649 dispone che *“Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”* Anche in questo caso non occorre alcun aggiornamento normativo, in quanto il riferimento ai “rifiuti speciali non assimilati” è da intendersi ai rifiuti speciali. La disposizione, peraltro, si anticipa, chiarisce le conseguenze dei conferimenti al pubblico servizio, senza previa convenzione, dei rifiuti prodotti dalle attività agricole.

Pertanto, stante il diverso ambito applicativo delle disposizioni sopra riportate, solo alcune di esse comportano una modifica delle norme regolamentari per tenere conto delle modifiche del d.lgs. 116/2020.

In conclusione, alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento, se un'utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell'intera quota variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 dell'articolo 238 del TUA.

Se, invece, l'utenza non domestica intende restare nel solco della previsione del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni fissato dal predetto comma 10.

Infine, si precisa che a seguito della modifica apportata in fase di conversione in legge del dl “Sostegni” (dl n.41/2021, art. 30 comma 5), **per l'anno in corso, ai fini della riduzione della quota variabile della Tari continua ad applicarsi la riduzione prevista dal citato articolo 1, comma 649, della legge 147/2013**, in quanto l'applicazione dell'art.238 co.10, sulla base delle domande pervenute entro il 31 maggio 2021, decorre dal 2022.

La dichiarazione di fuoriuscita dal servizio pubblico

Il comma 10 dell'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, anch'esso introdotto dal d.lgs. n. 116 del 2020, dispone che *«le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale».*

Nonostante la collocazione della norma, già commentata nel precedente paragrafo, la sua *ratio* appare essere quella di consentire alle utenze non domestiche di rivolgersi ad operatori privati per il conferimento dei propri rifiuti urbani, così assicurando il

principio di libera concorrenza tra pubblico e privato. Tuttavia, tale circostanza non sembra scembrare da eventuali rischi circa il corretto smaltimento dei rifiuti in questione, ed è per tale motivo che nello schema di modifiche regolamentari si propone comunque di prevedere dei sistemi di rendicontazione a consuntivo per le utenze non domestiche che decidono di fuoriuscire dal servizio pubblico, rendicontazione che appare imprescindibile soprattutto nei sistemi di raccolta con cassonetto stradale.

L'art.238, comma 10, presenta inoltre diversi profili di criticità, tra i quali l'assenza di un termine entro il quale comunicare la scelta di servirsi di un soggetto diverso dal gestore del servizio pubblico.

Da qui la necessità di prevedere un termine *ad hoc*, individuato dall'art. 30, comma 5, del dl n. 41 del 2020 sopra richiamato, il quale dispone che *“La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio, con effetto dal 1° gennaio 2022”*.

Per effetto della modifica suddetta, come anticipato, per il 2021 continua a valere la normativa della Tari e le comunicazioni trasmesse entro la fine del mese di maggio 2021 produrranno effetti a decorrere dall'anno prossimo.

La durata del periodo di fuoriuscita dal servizio pubblico

Il comma 10 dell'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, dispone che le utenze non domestiche *“effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”*.

La disposizione normativa presenta alcune criticità, che è auspicabile siano risolte con una modifica normativa, al fine di restituire certezze agli utenti ed ai Comuni.

In particolare, la norma prevede che le UND *“effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico”*. Letteralmente, **ciò sembra indicare che entro le scadenze annuali stabilite tutte le UND siano obbligate a presentare la comunicazione** di cui all'art. 30, comma 5, del dl n. 41 del 2021.

La norma poi prevede che le UND devono scegliere di avvalersi del servizio pubblico *“o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni”*. Dal tenore letterale del periodo si dovrebbe desumere che la comunicazione che le UND devono presentare entro il 31 maggio 2021 (o dal 30 giugno per le annualità a partire dal 2022) le obbliga per un periodo di cinque anni, ovvero che, anche se l'azienda rimane nel servizio pubblico, è vincolata a tale scelta per un quinquennio, e tale durata vale anche nel caso di ricorso al mercato, salva la possibilità di un anticipato rientro con il benessere del gestore.

Anche la circolare MITE sembra avallare tale conclusione, laddove precisa che: *“Tale periodo vale non solo nel caso di affidamento ad un soggetto terzo ma anche quando l'utenza non domestica sceglie il servizio pubblico, come espressamente previsto dal comma 10 dell'art. 238 del TUA”*.

Tuttavia, non si possono non osservare le incongruenze di questa lettura, in quanto:

- a) la data entro la quale presentare la comunicazione per gli anni successivi al 2021 non sarebbe un problema imminente, visto che occorrerà aspettare il 2025/2026 per poter nuovamente uscire o rientrare nel servizio pubblico, salvo che per le nuove imprese;
- b) per garantire la stabilità del servizio, la mancata presentazione della comunicazione da parte delle UND dovrebbe equivalere a dichiarazione di permanenza nel perimetro pubblico, sicché nel 2022 le UND non potrebbero presentare una comunicazione di fuoriuscita, fatta eccezione per le nuove imprese.

Ragioni di coerenza di sistema impongono, nell'attesa di un'auspicabile modifica normativa, di **ritenere che le UND che non vogliono uscire dal perimetro pubblico non siano tenute a presentare alcuna comunicazione** e che la scelta possa essere operata di anno in anno.

Le attività industriali

In tema di superfici da assoggettare al prelievo sui rifiuti delle attività industriali, la circolare MITE fornisce un'interpretazione disancorata dalle norme, diversamente da quanto risultava dalla sua precedente bozza e, soprattutto, dalle chiare e condivisibili risposte fornite dal Dipartimento delle finanze all'interno dell'iniziativa Telefisco 2021.

È indubbio che anche con riferimento alle attività industriali sussistono importanti incongruenze, soprattutto con riferimento all'assenza delle stesse nell'allegato *L-quinquies*. Ma appare evidente che si tratta di dimenticanza, perché la normativa, correttamente, considera anche le industrie ed è palese che la discordanza tra una disposizione legislativa ed un allegato alla stessa, non possa che essere risolta a favore della prima.

Appare pacifico che le attività industriali possono produrre anche i rifiuti urbani indicati nell'allegato *L-quater* ed è per tale motivo che, correttamente, l'art. 184, comma 3, lett. c), precisa che sono rifiuti speciali solo "*i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali*", ma a condizione che detti rifiuti siano diversi da quelli elencati nell'allegato *L-quater*, e quindi non siano rifiuti urbani.

Pertanto, non trova un riscontro nell'attuale normativa l'affermazione contenuta nella circolare MITE secondo la quale sarebbero esclusi tutti i magazzini, compresi quelli dei prodotti finiti, a prescindere dal collegamento funzionale con le attività di lavorazione.

Tale affermazione confligge infatti con due norme:

- l'art. 184 del Testo unico ambientale, perché tale disposizione fa riferimento alle aree e locali in cui ci sia una "lavorazione industriale", ed è evidente che nei magazzini di norma non si effettua alcuna lavorazione industriale, tantomeno nei magazzini di prodotti finiti;
- l'art. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013, norma questa, che come già osservato, fa esclusivo riferimento ai magazzini funzionalmente connessi alle zone di lavorazione dove si producono esclusivamente rifiuti pericolosi o speciale.

I magazzini produttivi di rifiuti urbani, come quelli relativi ai prodotti finiti, continueranno pertanto ad essere assoggettati alla TARI, per l'ovvia considerazione che non sono luoghi di lavorazione industriale, ma aree dove di norma e per costante giurisprudenza si producono prevalentemente rifiuti urbani.

Infatti, l'imponibilità dei magazzini registra un orientamento consolidato della Corte di Cassazione che fa perno proprio sul fatto che si tratta di aree non utilizzate per lavorazioni industriali o artigianali. Da ultimo, si veda CCass 24 marzo 2021, n. 8336: «*inoltre, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), un'area che non sia destinata a lavorazioni artigianali e, dunque, alla produzione di rifiuti speciali, ma sia usata come magazzino dei rifiuti prodotti in altri locali dell'unico complesso aziendale, va compresa nel calcolo della superficie tassabile, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, atteso che i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di lavorazione (cfr. Cass. n. 26725/2016)*».

In conclusione, **per le attività industriali, al pari delle attività artigianali, commerciali e di servizio, saranno escluse dalla tassazione solo le zone ove si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali diversi dai rifiuti urbani**. In caso di produzione non prevalente di rifiuti speciali, è opportuno dare attuazione anche al comma 682, art. 1, della legge n. 147/2013 che prevede «*l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta*». Il regolamento, quindi, dovrà prevedere in questo caso la fissazione di specifici coefficienti di riduzione che potranno essere anche rapportati alla quantità di rifiuti speciali che il produttore dimostri di aver avviato a trattamento a proprie spese, sempre a condizione che venga dimostrato l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Le altre zone, come i magazzini, gli uffici, le mense, saranno soggette alla TARI, salvo la possibilità per l'UND di avvalersi di un soggetto privato che provveda all'avvio al recupero dei detti rifiuti, con la conseguente debenza della sola quota fissa della tariffa.

Le attività artigianali

Per le attività artigianali, peraltro presenti nell'allegato L-*quinquies*, valgono le stesse considerazioni svolte con riferimento alle attività industriali, con la conseguente assoggettabilità dei magazzini e di tutte le altre aree non destinate a lavorazioni artigianali produttive di rifiuti speciali.

La tariffa relativa alla categoria 20

La circolare MITE sembra affermare che le aree ed i locali delle utenze industriali, produttive di rifiuti urbani, devono essere assoggettati con le categorie “simili” alla destinazione dei locali: *“Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell’allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006”*.

Si osserva in proposito che anche tale tesi risulta priva di fondamento giuridico.

Invero, l’allegato L-quinquies è richiamato nell’art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, ed in particolare nel comma 1, lettera b-ter), di definizione dei rifiuti urbani. In particolare, il punto 2) della lettera b-ter), qualifica rifiuti urbani *“i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies”*.

L’allegato L-quinquies, quindi, elenca una serie di attività, peraltro in modo aperto, visto che il medesimo allegato include anche le *“attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti”*.

L’allegato in questione non individua, pertanto, le categorie tariffarie, ma solo le attività – peraltro in modo non esaustivo – che producono rifiuti urbani.

Le categorie di contribuenza rimangono, invece, quelle di cui agli allegati al dPR n. 158 del 1999, ovvero le 21 categorie per i Comuni fino a 5 mila abitanti e le 30 categorie per i Comuni oltre 5 mila abitanti, con l’ulteriore precisazione che il Comune ha anche ampia possibilità di modifica delle categorie, che possono essere accorpate o ulteriormente frazionate, sulla base di indagini condotte al fine di verificare l’effettiva produzione dei rifiuti. Il dPR n. 158 del 1999 non risulta interessato da alcuna modifica normativa ed altrettanto dicasi per l’art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013, a mente del quale *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati”* dal dPR n. 158 del 1999.

Pertanto, i Comuni potranno continuare ad approvare la categoria 20 – “Attività industriali con capannoni di produzione”, o l’analoga categoria 14 per gli enti con meno di 5 mila abitanti.

Ciò non toglie, tuttavia, che il Comune possa legittimamente, ma non obbligatoriamente, assoggettare i vari locali a seconda della loro specifica destinazione e quindi gli uffici con la categoria 11, i magazzini con la categoria 3 e così via, al fine di garantire una continuità operativa.

Sul punto, si rammenta, lo stesso Dipartimento delle finanze, nel prototipo di regolamento Tares, aveva precisato che la tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Tuttavia, lo stesso Dipartimento ha anche precisato che *“tale principio possa essere temperato prevedendo - ma si tratta di una mera facoltà - l’applicazione di una pluralità di tariffe, corrispondenti alla specifica tipologia d’uso delle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione, purché le stesse presentino un minimo di estensione”*.

Pertanto, anche al fine di dare continuità alle modalità di tassazione finora seguite dal Comune, si deve ritenere legittimo utilizzare, in alternativa, solo la categoria 20, oppure, in caso di cosiddetto “spezzatino”, le varie categorie che tengono conto della destinazione d’uso delle diverse superfici appartenenti al compendio industriale e ciò

sia nel caso di utenze che rimangono nel perimetro pubblico, sia per l'applicazione della quota fissa dovuta dalle imprese che avviano al recupero con soggetti privati i propri rifiuti urbani.

Le attività agricole

Il d.lgs. n. 116 del 2020 ha posto le attività agricole in una situazione di oggettiva difficoltà.

L'art. 184, comma 3, qualifica infatti come rifiuti speciali *“i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca”*. Che le imprese agricole possano produrre solo rifiuti speciali lo confermano anche gli allegati L-*quater* ed L-*quinquies*, dove si precisa che rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 CC. Questo comporterebbe, che in base all'art. 1, comma 649, ultimo periodo, l'eventuale conferimento dei loro rifiuti al servizio pubblico, anche se simili a quelli inclusi nell'allegato L-*quater*, rende applicabile il dispositivo sanzionatorio di cui all'art. 256, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Si ritiene, tuttavia, che la normativa nazionale vada letta ed interpretata alla luce della Direttiva 2008/98/CE, la quale precisa che non sono rifiuti urbani i *“rifiuti dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca”*, non includendo i rifiuti che si producono nelle attività qualificate come agricole *“per connessione”*, come gli agriturismi o le attività agro-industriali, nelle quali – come è noto – si producono prevalentemente rifiuti elencanti nell'allegato L-*quater* (urbani).

Conseguentemente, occorre distinguere tra i rifiuti derivanti dall'attività agricola, anche per connessione, e le attività che pur qualificate agricole dal legislatore italiano, sono produttive di rifiuti urbani come quelli prodotti in un agriturismo o negli uffici e magazzini di un'impresa agro-industriale di trasformazione e commercializzazione. D'altro canto, lo stesso allegato L-*quinquies* valorizza, a prescindere dall'elencazione delle attività, la tipologia dei rifiuti, includendo le *“attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti”*, mantenendo così una coerenza sistemica della nuova definizione di rifiuti più incentrata sulla composizione degli stessi che sul luogo di produzione.

Pertanto, gli agriturismi e le aziende agro-industriali potranno continuare ad essere assoggettati alla Tari, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani.

Rimane ferma, ovviamente la facoltà di fuoriuscita dal servizio pubblico delle aziende in questione, nonché la loro possibilità di sottoscrivere una convenzione col gestore per il conferimento dei rifiuti speciali, la quale però si pone al di fuori del campo di applicazione della TARI.

Appare anche in questo caso auspicabile un intervento normativo che risolva i dubbi interpretativi da più parti sollevati.